

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 introduce, per l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato IV, parte C un regime che limita, per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'aumento dei quantitativi dei suddetti prodotti ammessi all'importazione; che tale regime si applica fermi restando gli impegni internazionali della Comunità;

considerando che questa limitazione va quantificata applicando al volume importato durante l'anno di riferimento un tasso di crescita calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e comunque non inferiore al 6%; che occorre conseguentemente fissare, conformemente a detto metodo, i quantitativi dei prodotti di cui trattasi ammessi all'importazione nella Comunità per il 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, l'applicazione generale del regime all'importazione in parola è disciplinata dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(2)</sup>; che è pertanto necessario assoggettare l'importazione dei prodotti in questione al rilascio del documento di importazione di cui al suddetto regolamento, in modo da poter contabilizzare e controllare il volume delle importazioni autorizzate;

considerando che l'applicazione di detto regime all'importazione richiede l'adozione di misure che permettano di conciliare le esigenze di una gestione oculata del medesimo e la salvaguardia degli interessi degli operatori; che occorre stabilire le condizioni per il rilascio del documento d'importazione e i limiti entro cui potranno essere inoltrate le domande degli operatori; che è auspicabile, onde evitare abusi da parte degli operatori stessi, che il rilascio del documento d'importazione sia subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo adeguato;

considerando che la gestione del regime all'importazione richiede l'istituzione di un sistema di comunicazione

trisettimanale tra le autorità nazionali competenti e la Commissione; che, qualora i quantitativi che formano oggetto delle domande d'importazione superino le quantità disponibili, occorre prevedere che la Commissione prenda tempestivamente la decisione del caso;

considerando che il comitato di gestione dei prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste nel presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 originari di paesi terzi non legati alla Comunità da un regime convenzionale preferenziale, ovvero di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo che non comprende i suddetti prodotti, è subordinata, fino al 31 dicembre 1996, al rilascio del documento d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82.

2. Per il 1993, il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato fino ad esaurimento dei quantitativi di seguito indicati:

Prodotti	Codice NC	Quantitativi (t)
Conserve di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> Walbaum	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	2 250
Conserve di tonno del genere <i>thunnus</i> , di palamita o tonnetto striato ( <i>Euthynnus pelamis</i> ) e di altre specie del genere <i>Euthynnus</i>	ex 1604 14 11 ex 1604 14 19 ex 1604 19 30 ex 1604 20 70	74 100

*Articolo 2*

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro importatore alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 288/82.

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.